

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il 14 febbraio 2001, ha approvato il seguente disegno di legge derivante dall'unificazione dei disegni di legge n. 1719, di iniziativa dei senatori Lavagnini, Cecchi Gori, Iuliano, Fusillo, Pascuali, Bosi, Curto, Camo, Rescaglio, Veraldi, Dentamaro, Mundi, Misserville, Bianco, Bettamio, Erroi, Pedrizzi, Manieri, Mazzuca Poggiolini, Bertoni, Corsi Zeffirelli, Gasperini, Costa, Giaretta, Nava, Cozzolino, Bedin, Carpinelli, De Santis, Cortiana, Falomi, Fiorillo, De Anna, Ferrarello e Andreolli, n. 4573, d'iniziativa dei senatori Germanà, Maceratini, Ascitti, Avogadro, Azzollini, Baldini, Bettamio, Bianco, Bornacin, Brignone, Bruni, Bucci, Callegaro, Camber, Ceccato, Cirami, Colla, Corsi Zeffirelli, D'Alì, De Anna, De Santis, Dolazza, Gasperini, Greco, Lago, Lasagna, Lauro, Maggiore, Magnalbò, Manca, Manfredi, Manis, Milio, Minardo, Misserville, Moro, Mulas, Mungari, Novi, Peruzzotti, Pianetta, Piccioni, Porcari, Preioni, Ragno, Reccia, Rotelli, Schifani, Sella di Monteluca, Stiffoni, Tabladini, Terracini, Tomassini, Toniolli, Travaglia, Ventucci, Wilde e Zanoletti:

Istituzione di un assegno straordinario vitalizio a favore degli ex pugili
che versino in condizioni di disagio economico

Art. 1.

(Assegno straordinario vitalizio)

1. Agli ex pugili che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, che abbiano sostenuto almeno cinquantacinque incontri nella loro carriera nel corso della quale abbiano conseguito almeno un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico e che versino in condizioni di grave disagio economico, può essere attribuito un assegno straordinario vitalizio non inferiore a lire 3.000.000 e non superiore a lire 5.000.000 mensili, rivalutabili all'inizio di

ogni anno sulla base della variazione, rilevata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente. Alla copertura dell'onere si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 6.

2. La richiesta per il conseguimento dell'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1 deve essere presentata dagli interessati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento degli affari generali e del personale e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) dichiarazione rilasciata dalla Federazione pugilistica italiana (FPI) o da altro organismo pugilistico internazionale, attestante il numero di incontri sostenuti ed i titoli internazionali conquistati corredati dalle date di riferimento;

e) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, della grave precarietà delle proprie condizioni economiche.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri si pronuncia sulla richiesta di cui al comma 2 entro due mesi dalla data di presentazione della stessa.

4. L'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1 del presente articolo può essere revocato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri qualora si determinino le condizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

5. All'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1 del presente articolo si applicano

le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

6. È istituito il Fondo per i pugili anziani da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unità previsionale 2.1.2.1. (Vitalizi). A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2004, alla determinazione dell'ammontare del Fondo si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE